
RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCURSUALI: NUOVE RESPONSABILITÀ PER AMMINISTRATORI E NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO PER LE S.R.L.

Com'è noto, il 10 gennaio il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo di riforma del fallimento, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge n. 155/2017.

Tra le varie innovazioni del nuovo codice della crisi d'impresa, tese a favorire l'emersione tempestiva della crisi ovvero a evitare i rischi di distruzione aziendale, due in particolare risultano d'interesse, in vista della tavola rotonda di marzo che lo Studio sta organizzando.

Maggiori tutele per creditori sociali e soci di minoranza

Aumenta la responsabilità degli amministratori, i quali potranno essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale a seguito di azione di responsabilità promossa dai creditori sociali nel caso in cui il patrimonio dell'impresa risulti insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

L'importanza della previsione di un adeguato assetto degli organi di amministrazione rileva anche alla luce del possibile ricorso, da parte dei soci di s.r.l. (anche prive di organo di controllo) della denuncia al Tribunale nel caso in cui ci sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi

BOLOGNA
Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

TORINO
Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

GALLIPOLI
Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@ltbstudio.it

irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate.

Obblighi di nomina dell'organo di controllo

Sono stati introdotti nuovi parametri che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, nelle s.r.l., con sostanziale ampliamento della platea delle imprese che dovranno provvedere alla modifica dell'atto costitutivo entro il 2019.

Tale obbligo scatterà per le società tenute alla redazione del bilancio consolidato e per quelle che controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti, nonché -da quando sarà operativa la nuova versione dell'articolo 2477 c.c.- nel caso di superamento, per tre esercizi consecutivi, di uno di questi limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale uguale o superiore a 2 milioni di euro (e non più 4 mln.);
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: uguale o superiore a 2 milioni di euro (e non più 8,8 mln.);
- 3) numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio: uguale o superiore a 10 unità (e non più 50).

Il legislatore della Riforma indica, dall'entrata in vigore, in nove mesi il termine per adeguare gli statuti delle società esistenti.

Salvo eventuali correttivi, quindi, si aprono diversi scenari:

- laddove lo statuto dell'impresa contenga, come spesso accade, una clausola di mero rinvio alle disposizioni di legge, è plausibile sostenere che, non essendo necessaria la modifica dei patti sociali, l'obbligo di nomina potrebbe decorrere a partire dal

BOLOGNA
Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

TORINO
Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

GALLIPOLI
Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@lbtstudio.it

trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale;

- nel caso in cui lo statuto contenga una clausola analitica, essa dovrà essere uniformata alle nuove regole, ragion per cui scatteranno i nove mesi per la modifica della clausola, ma non per la nomina dell'organo di controllo, poiché questo presupposto è temporalmente riconducibile all'assemblea di approvazione del bilancio (quindi nella primavera del 2020), da cui scattano i successivi 30 giorni per provvedere (in mancanza, il Tribunale può procedere alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese);
- in sede di approvazione del bilancio 2018, infine, opera l'attuale clausola statutaria contenuta nello statuto sociale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 379 della Riforma.

Si attende, quindi, la pubblicazione della riforma fallimentare con il testo del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza nella Gazzetta Ufficiale per identificare in termini precisi i termini di entrata in vigore delle novità esposte.

A cura dell'Avv. Valerio Corrente

v.corrente@studiocorrente.it

BOLOGNA
Valerio Corrente
Avvocato
v.corrente@studiocorrente.it

Manes Bernardini
Avvocato
bernardini.manes@gmail.com

Lucia Caccavo
Avvocato
avv.luciacaccavo@libero.it

Luca Cenni
Dottore in
Giurisprudenza
luca.cenni26@icloud.com

TORINO
Enrico Corsano
Avvocato
enricorsano@gmail.com

GALLIPOLI
Alfonso Lovagnini
Commercialista e
Revisore dei Conti
a.lovagnini@ltbstudio.it